

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI E RICERCATORI

DECRETO PRESIDENZIALE N. 58/19 DEL 18 NOVEMBRE 2019 INTEGRATO DAL D.P. N. 9 DEL 21 APRILE 2020

Regolamento per il reclutamento di professori e ricercatori

Titolo I – Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento di professori e ricercatori e di professori a contratto presso l'Università Telematica Giustino Fortunato.

Art. 2 Proposta di attivazione della procedura

1. La proposta di attivazione delle procedure di reclutamento è adottata dal Senato Accademico.

2. La proposta del Senato Accademico è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della sussistenza delle relative risorse finanziarie nell'ambito dell'apposito e specifico budget stabilito dalla E.F.I.R.O. srl.

3. Le proposte devono indicare la modalità di reclutamento e in particolare:

a) reclutamento di professori di prima e seconda fascia, a seguito di selezione effettuata applicando le regole di cui all'art. 18 della legge 240/2010;

b) reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a seguito di selezione effettuata applicando le regole di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) e lett. b) della legge 240/2010;

c) reclutamento di professori di prima e seconda fascia, a seguito di procedura di valutazione effettuata applicando le regole previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010;

d) reclutamento per trasferimento tramite scambio applicando le regole di cui all'art. 7, comma 3 della legge 240/2010;

e) reclutamento tramite utilizzazione temporanea di professori e ricercatori applicando le regole di cui all'art. 6, comma 11 della legge 240/2010;

f) reclutamento di professori a contratto ex art. 23 della legge 240/2010.

4. Il reclutamento di professori e ricercatori, di cui al precedente comma lettere a), b), c), d) avviene tramite contratto di lavoro di diritto privato, con un regime di impegno di norma a tempo definito, mentre l'utilizzazione temporanea di professori e ricercatori di cui alla precedente lettera e) tramite la stipula di una convenzione tra gli Atenei coinvolti, con il consenso dell'Interessato.

5. Il reclutamento di professori ai sensi dell'art. 23 legge 240/2010 avviene con contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 2222 c.c. e art. 409 c.p.c.

6. Nella delibera di proposta, dovranno essere indicati almeno i seguenti elementi:

a) la modalità e la tipologia di reclutamento;

b) il numero dei soggetti da reclutare;

c) i requisiti di ammissione;

d) il/i settore/i concorsuale/i ed il/i settore/i scientifico-disciplinare/i per il/i quale/i si svolge/ono la/e procedura/e;

e) il profilo e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;

f) per il reclutamento dei ricercatori, la previsione della valutazione preliminare con successiva valutazione comparativa dei candidati più meritevoli entro i limiti previsti dalla norma.

7. Dell'attivazione delle procedure è data pubblicità sul sito web di ateneo.

Art. 3 Procedura di reclutamento

1. La procedura di reclutamento è svolta dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di cui al precedente art. 2. Essa si avvia con l'emanazione, con decreto del Rettore, di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

2. Il bando deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. il numero dei posti;

b. la modalità e la tipologia di reclutamento;

- c. la sede di servizio che corrisponde con la sede dell'Università;
- d. il settore concorsuale e il macrosettore;
- e. il settore scientifico-disciplinare per il quale si svolge la procedura di reclutamento;
- f. il profilo e la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, con particolare riguardo alla didattica e-learning;
- g. il regime di impegno e il trattamento economico e previdenziale;
- h. il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine di norma è fissato in trenta giorni naturali, successivi e consecutivi, salvo che particolari condizioni (da indicare espressamente) non richiedano un'abbreviazione del detto termine;
- i. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
- k. l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4 Incompatibilità

Non possono partecipare al procedimento di reclutamento coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un docente incardinato nell'Ateneo oppure con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, ovvero siano stati esclusi dal godimento di diritti civili e politici

Art. 5 Reclutamento a seguito di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati

1. Il reclutamento del personale di cui al presente Regolamento può essere interamente finanziato da altri soggetti pubblici e da soggetti privati che, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, dimostrino un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in un determinato settore scientifico.
2. Tale finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria del contratto per l'intera sua durata.
3. L'importo annuo a carico del soggetto finanziatore, da moltiplicare per l'intero periodo di durata del contratto, deve comprendere tutti gli oneri stipendiali, compreso l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente; l'importo complessivo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata od in rate annuali, semestrali o trimestrali.
4. La proposta di finanziamento, sia che il soggetto finanziatore sia pubblico o privato, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultare da atto formale (delibera, determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall'organismo competente secondo lo Statuto o l'atto costitutivo.
5. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Senato Accademico, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel settore concorsuale per il quale si propone il contratto.
6. La proposta di finanziamento di cui al presente articolo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente comunica al proponente l'avvenuta accettazione della proposta di finanziamento. A partire da tale momento, la proposta diventa irrevocabile ed il finanziatore è obbligato a corrispondere all'Università le somme pari al finanziamento dovuto per l'intero periodo risultante dalla proposta e dall'accettazione, ferma restando la possibilità di versamento rateale ai sensi del precedente comma 3.
8. Il finanziamento è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione va redatta nella forma della scrittura privata autenticata ed è sottoscritta dal Presidente e dal soggetto proponente il finanziamento.
9. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
10. Alla scadenza del contratto dei ricercatori di tipo a (art. 14, c. 1), qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova proposta del soggetto finanziatore secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti.

11. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo del contratto da stipulare e per il totale dell'importo dello stesso. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

12. Della proposta di finanziamento è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Titolo II – Selezione per i diversi tipi di reclutamento

Capo I - Selezione di professori di prima e seconda fascia applicando le regole di cui all'art. 18 Legge n. 240/2010

Art. 6 Requisiti soggettivi

1. A tale reclutamento possono partecipare:

- a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/98 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Capo II - Reclutamento mediante valutazione effettuata applicando le regole di cui all'art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010

Art. 7 Procedura di valutazione

1. A seguito di proposta di valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. b), formulata ai sensi del precedente art. 2, con decreto rettorale viene avviata la procedura valutativa alla stregua del comma 5 dell'art. 24 della legge 240/10 ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato dei ricercatori di tipo b) in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10 in servizio presso l'Ateneo, che ne abbiano fatto richiesta.
2. La valutazione è svolta da una commissione nominata dal Rettore e costituita da tre professori di prima fascia, di cui almeno due esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti tra i professori afferenti al settore concorsuale oggetto della valutazione; in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/10.
4. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'ateneo.
5. Qualora per il posto assegnato corrispondano più titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) in vigenza del terzo anno ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione sarà affidata alla stessa commissione e il reclutamento sarà effettuato a seguito di una valutazione comparativa svolta dalla medesima commissione.
6. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe normative.

Capo III - Reclutamento mediante valutazione effettuata applicando le regole di cui all'art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010

Art. 8 Procedura di valutazione

1. A seguito di proposta di valutazione, formulata ai sensi del precedente art. 2, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, da effettuare alla stregua dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, con decreto rettorale viene avviata la procedura valutativa ai fini dell'inquadramento rispettivamente nel ruolo di professore di prima fascia dei professori di seconda fascia, nel ruolo di professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10, purché siano in servizio presso l'Ateneo e ne abbiano fatto richiesta.
2. La valutazione è svolta da una commissione nominata dal Rettore. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della valutazione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'ateneo.
4. Qualora per il posto assegnato corrispondano più titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) in vigenza del terzo anno ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione sarà affidata alla stessa commissione e il reclutamento sarà effettuato a seguito di una valutazione comparativa svolta dalla medesima commissione.
5. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe normative.

Titolo III – Norme comuni ai succitati reclutamenti

Art. 9 Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle selezioni nonché i titoli e le pubblicazioni vanno presentati di norma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web di Ateneo, secondo le modalità di trasmissione appositamente predisposte e specificate nell'avviso di selezione.
2. Il suddetto termine, per particolari condizioni da indicare espressamente, potrà subire un'abbreviazione anche consistente.
3. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dalla selezione, ad allegare alla domanda il proprio curriculum corredato dai titoli di studio, scientifici e di attività didattica menzionati nel curriculum stesso, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 11.

Art. 10 Commissione giudicatrice

1. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente, esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. L'atto di nomina è pubblicato sul sito web dell'Università.
4. La commissione individua al suo interno il presidente e il segretario verbalizzante.
5. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo aver individuato i criteri di carattere generale per la valutazione dei candidati, la commissione può avvalersi, per il prosieguo dei lavori, anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
7. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.

Art. 11 Modalità di svolgimento delle procedure

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione.
3. La Commissione deve dare pubblicità dei criteri mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo del verbale preliminare.
4. Al termine della procedura di valutazione la commissione individua i candidati meritevoli di essere reclutati e, tra essi, il candidato comparativamente migliore.
5. La Commissione nella verbalizzazione delle attività di valutazione nonché dei giudizi espressi sui candidati deve dar conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva del candidato.

Art. 12 Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori di norma entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nel medesimo provvedimento e delle motivazioni che ne richiedono un'abbreviazione. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nella procedura, invia gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche o rettifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto rettorale e sono pubblicati sul sito web di ateneo.

Art. 13 Reclutamento del candidato selezionato e stipula del contratto di lavoro

1. A seguito dell'espletamento della procedura, il Rettore, approva gli atti della Commissione e formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di reclutamento del candidato più qualificato.
 1. L'Università si riserva in ogni caso, la facoltà di modificare, annullare e/o non dar corso al reclutamento quand'anche la procedura sia stata già svolta ed approvata, in presenza di:
 - a) provvedimenti di sospensione ed annullamento della procedura e di annullamento della nomina da parte del giudice competente;
 - b) modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
 - c) ulteriori e improvvise modifiche normative afferenti l'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica Giustino Fortunato.
 2. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di dar corso al reclutamento subordinatamente alla verifica, effettuata all'atto della conclusione della procedura, della compatibilità economico-finanziaria sul bilancio.
 3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di nomina del Rettore, fatti salvi i casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, viene emanato il provvedimento di nomina del candidato prescelto; il provvedimento può prevedere anche la data di presa di servizio.
 4. L'Università si riserva la facoltà di differire la presa di servizio del prescelto rispetto alla data di nomina facendola coincidere di norma con la data di inizio dell'anno accademico successivo a quello della nomina, senza che il candidato nominato possa eccepire alcunché.
 5. All'atto della presa di servizio viene stipulato il contratto di lavoro di diritto privato, con impegno a tempo definito che legherà il candidato prescelto all'Università. Per la validità del contratto è prevista la forma scritta.
 6. La mancata presa di servizio nel giorno fissato dall'Università determinerà ipso iure la decadenza del diritto alla nomina.
 7. Il contratto deve indicare: a) il settore scientifico disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività didattica; b) gli insegnamenti attribuiti e il relativo carico didattico, che di norma è di 15 CFU ; c) il regime di impegno, che di norma è a tempo definito; d) l'attività di ricerca da svolgere con l'obbligo di produrre almeno due pubblicazioni per anno accademico in linea con il piano di ricerca formulato dall'ateneo; e) l'obbligo di redigere la relazione triennale di cui all'art. 6, c. 14 della legge 240/2010.

Titolo IV - Reclutamento ricercatori effettuato applicando le regole di cui all'art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010

Art. 14 Requisiti soggettivi

1. Reclutamento ricercatori tipo a) - Sono ammessi a partecipare alla selezione per il reclutamento di ricercatori di cui alla lett. a) dell'art. 24 comma 3 della legge 240/2010 coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
2. Reclutamento ricercatori tipo b) - Sono ammessi a partecipare alla selezione per il reclutamento di ricercatori di cui alla lett. b) dell'art. 24 comma 3 della legge 240/2010 candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Art. 15 Procedura di reclutamento

1. La procedura di reclutamento è svolta alla stregua del precedente art. 3.

Art. 16 Presentazione delle domande

1. Per le domande di partecipazione si applica la procedura di cui al precedente art. 9.

Art. 17 Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento del reclutamento

1. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. Il Senato Accademico può stabilire, all'atto della proposta, un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato deve presentare.
2. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore. La Commissione, salvo motivata impossibilità, è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di cui almeno due professori di prima o seconda fascia – interni o esterni all'Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. L'atto di nomina è pubblicato sul sito web dell'Università.
4. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri individuati con Decreto MIUR n. 243 del 25.5.2011.
5. La selezione comprende, altresì, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, se richiesta nell'avviso di selezione.
6. I candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 4 - in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità - sono ammessi alla selezione. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e conseguente attribuzione, da parte della Commissione medesima, di un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato secondo i criteri di valutazione di cui al comma 4.
8. La prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista nel bando, si svolge contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e viene valutata all'interno dei seguenti livelli: 3 buona, 2 discreta, 1 sufficiente.
9. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati.

10. A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali, in ordine di priorità: a) il possesso del diploma di specializzazione; b) aver espletato di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; c) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente articolo.

11. A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d'età.

12. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina della Commissione stessa sul sito web dell'Ateneo.

13. La Commissione deve dare pubblicità dei criteri mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo del verbale preliminare.

14. La Commissione nella verbalizzazione delle attività di valutazione nonché dei giudizi espressi sui candidati deve dar conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva del candidato.

Art. 18 Termini di conclusione del procedimento

1. Si rinvia al precedente art. 12.

Art. 19 Stipula del contratto di lavoro

1 Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Rettore e autorizza la stipula del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato con impegno a tempo definito sia per i ricercatori di tipo a) sia per i ricercatori di tipo b).

Il contratto decorrerà dal giorno fissato per la presa di servizio. La mancata presa di servizio nel termine fissato determina la decadenza ipso iure dal diritto alla nomina.

2. Il soggetto reclutato, contestualmente alla presa di servizio, è tenuto a stipulare il contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta.

3. Il contratto deve indicare: a) la durata del rapporto di lavoro (che per i ricercatori di tipo a è pari a tre anni con possibilità di proroga di altri due previa espressa decisione del Consiglio di Amministrazione, mentre per i ricercatori di tipo b è pari a tre anni senza proroga) con la data di inizio e il termine finale dello stesso; b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività; c) gli insegnamenti attribuiti e il relativo carico didattico, che di norma è di 15 CFU ; d) il regime di impegno, che di norma è a tempo definito; e) l'attività di ricerca da svolgere con l'obbligo di produrre almeno due pubblicazioni per ogni anno accademico in linea con il piano di ricerca formulato dall'Ateneo; f) l'obbligo di redigere la relazione di cui al successivo art. 20, c. 2; g) la retribuzione corrisposta.

Art. 20 Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, sia di tipo a) sia di tipo b), indipendentemente dalla tipologia di contratto deve svolgere, oltre alle attività di ricerca scientifica in linea con il piano di ricerca formulato dall'Ateneo, attività didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo e nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, nonché secondo le determinazioni dei competenti Organi. Inoltre, partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; svolge compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente; partecipa alle attività dei Corsi di Studio di afferenza e alle riunioni delle commissioni didattiche e agli organi della qualità.

2. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto, oltre alla produzione delle due pubblicazioni per ogni anno accademico in linea con il piano di ricerca formulato dall'Ateneo, a redigere una relazione annuale in ordine alle attività svolte nell'anno precedente. Tale relazione, unitamente agli abstract dei lavori scientifici pubblicati, va inviata al Rettore, cui è demandata una funzione di vigilanza sullo svolgimento del rapporto. La mancata presentazione delle suddette produzioni scientifiche e della relazione annuale comporta la risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro.

Art. 21 Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata:

a) dalla scadenza del contratto e dell'eventuale successiva proroga per i ricercatori di tipo a);

- b) dalla scadenza del contratto e mancato reclutamento a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, c. 5 legge 240/2010;
 - c) dalla mancata presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 20, c. 2 per entrambe le tipologie di ricercatori;
 - d) mancata produzione per ciascun anno accademico dei lavori scientifici stabiliti nel contratto per entrambe le tipologie di ricercatori.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Titolo V Reclutamento per trasferimento ovvero per utilizzazione di professori/ricercatori di altro Ateneo

Art. 22 Reclutamento per trasferimento

1. Il reclutamento di professori e ricercatori può altresì avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 240/2010, attraverso la mobilità interuniversitaria effettuata con trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti tramite lo scambio contestuale di professori/ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

Art. 23 Modalità di svolgimento della procedura per trasferimento

1. La richiesta di trasferimento deve essere presentata, contestualmente al Rettore, a cura dei professori/ricercatori di pari qualifica interessati allo scambio,
2. Il Senato Accademico si esprime sulla richiesta di scambio, tenendo conto:
 - a) del carico didattico del professore/ricercatore che chiede il trasferimento in uscita e la sostenibilità dell'offerta formativa avendo riguardo alla numerosità dei docenti;
 - b) insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 4 del professore/ricercatore che chiede il trasferimento in entrata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sostenibilità economica e finanziaria dello scambio e della sua opportunità, approva lo scambio stesso indicando la data di presa di servizio che dovrà essere contestuale alla presa di servizio del professore/ricercatore in uscita.

Art.24 Reclutamento tramite utilizzazione di professori di altro Ateneo

1. Il reclutamento può avvenire anche tramite utilizzazione, ai sensi dell'art. 6 c. 11 della legge 240/2010, di professori e ricercatori a tempo pieno che intendano svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso altro ateneo, sulla base di un'apposita convenzione tra le due Università.
2. La convenzione deve stabilire, con il consenso dell'interessato, le modalità di utilizzazione (parziale o totale) del professore/ricercatore.
3. Nel caso di utilizzazione parziale, la convenzione deve prevedere la ripartizione dei carichi di didattici e di ricerca e la relativa retribuzione proporzionata.

Art. 25 Modalità di svolgimento della procedura di utilizzazione

1. La proposta di utilizzazione del professore/ricercatore di altro Ateneo, viene effettuata dal Senato Accademico alla stregua del precedente art. 3 e deve contenere l'indicazione delle modalità di utilizzazione (parziale o totale).
2. Il Senato Accademico deve acquisire preventivamente la disponibilità del professore/ricercatore interessato e degli organi accademici e di governo dell'Ateneo cedente.
3. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sostenibilità economica e finanziaria dell'utilizzazione, l'approva con propria deliberazione.
4. Il rapporto tra i due atenei (cedente ed utilizzante) viene definito mediante convenzione redatta alla stregua dei criteri fissati con DM n. 167 del 26 aprile 2011.

Titolo VI – reclutamento professori a contratto

Art. 26 Reclutamento tramite contratto ex art. 23 legge 240/2010

1. Il reclutamento di docenti per l'affidamento di incarichi di insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative può avvenire tramite contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010.

Art. 27 Modalità di svolgimento della procedura

1. La proposta di affidamento del contratto di cui all'articolo precedente viene formulata dal Senato Accademico come indicato al precedente art. 3; alla proposta segue l'emanazione del bando per il relativo reclutamento.

2. Il contratto può avere ad oggetto:

- a) gli insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studio, corsi di Specializzazione e corsi di Dottorato, necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa;
- b) lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

3. Gli incarichi possono essere affidati direttamente a docenti e ricercatori di altre università (anche straniere), nonché a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite ad esperti appartenenti ad Enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto che svolgerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento.

4. La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento, al di fuori dei casi di cui al precedente comma, avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando, che dovrà prevedere, oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali richiesti, nonché la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati, i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste, il compenso lordo da attribuire, le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può di norma essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Del bando è data notizia sull'albo ufficiale dell'Università.

5. La proposta di stipula del contratto, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, viene avanzata dal Senato Accademico che effettua la valutazione comparativa dei candidati. In caso di unica candidatura il Senato, valutato il curriculum del candidato, può proporre comunque l'affidamento dell'incarico all'unico candidato.

6. Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e fine del contratto, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività. Qualora lo studioso od esperto contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a norma di legge.

7. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo possono avere una durata massima di cinque anni con affidamenti annuali previa valutazione positiva da parte del Senato Accademico dell'attività svolta dal docente nell'anno accademico precedente.

8. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore del registro telematico delle lezioni impartite. In casi eccezionali, il compenso può essere erogato in diversi ratei, anche con cadenza mensile. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. La retribuzione deve essere indicata nel contratto a lordo delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative.

9. Il Senato Accademico previa valutazione del curriculum dell'esperto può attribuire incarichi di insegnamento a studiosi ed esperti del settore di riferimento dell'insegnamento stesso, a titolo gratuito e con il consenso dell'interessato.

Art. 28 Diritti e doveri dei professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale

1. I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso d'insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso. Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento. Prendono parte alle sedute dei Consigli di Facoltà nei limiti fissati dallo Statuto. I professori a contratto presentano al termine del corso, il registro telematico delle lezioni impartite e una relazione finale sull'attività svolta.

2. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunque dopo aver esperito la procedura di contestazione.

Titolo VII – Norme transitorie e finali

Art. 29 Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.

Art. 30 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Art. 32 Norma finale

1. Il presente regolamento dalla sua entrata in vigore annulla e sostituisce i regolamenti di Ateneo in materia, di seguito riportati:

- a) Regolamento di Ateneo per il trasferimento dei Professori e dei Ricercatori pubblicato sulla G.U. n.104 del 6 maggio 2006
- b) Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto emanato con Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008
- c) Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24, comma 6 emanato con Decreto Presidenziale n.5/13 del 18 aprile 2013
- d) Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30/12/2010 N. 240 emanato con Decreto Presidenziale n.6/13 del 18 aprile 2013.